



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale dell'energia (UFE)
Servizio Efficientamento energetico e gare pubbliche

30 novembre 2025

Direttiva concernente i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità

Aiuto all'esecuzione secondo gli articoli 51a–51i OEn



Ufficio federale dell'energia (UFE)

Pulverstrasse 13, CH-3063 Ittigen; indirizzo postale: Ufficio federale dell'energia UFE, CH-3003 Berna

Punto di contatto in caso di domande

Ufficio amministrativo esterno per i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità

c/o CimArk SA

Tel. +41 58 332 22 83

info@effel.ch

Nota

La presente direttiva descrive le modalità di realizzazione dei miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità secondo gli articoli 51a – 51i 77a e 80b dell'ordinanza sull'energia (OEn; RS 730.01) e l'articolo 46b della legge sull'energia (LEne; RS 730.0). In caso di discrepanze, fanno fede i testi dell'ordinanza e della legge. La direttiva è adattata, ove necessario, annualmente o in caso di modifica della legislazione. In caso di dubbio, fa fede la versione della direttiva in tedesco.

Indice

Indice	3
Glossario.....	5
Indice delle abbreviazioni.....	7
1 Introduzione.....	8
1.1 Ufficio amministrativo esterno.....	8
1.2 Panoramica.....	9
2 Notifica delle cifre annuali	10
2.1 Cifre soggette a obbligo di notifica.....	10
2.1.1 Disposizione transitoria.....	10
2.2 Eccezioni e casi particolari.....	11
2.3 Trasmissione delle cifre.....	12
3 Quantità di riferimento di elettricità venduta e obiettivi	14
3.1 Quantità di riferimento di elettricità venduta	14
3.2 Obiettivo.....	15
3.2.1 Comunicazione della decisione.....	15
3.2.2 Raggiungimento dell'obiettivo	15
3.2.3 Stato dell'adempimento dell'obiettivo	16
4 Misure e procedura di notifica.....	17
4.1 Condizioni generali concernenti le misure.....	17
4.1.1 Misure computabili.....	17
4.1.2 Misure non computabili (art. 51c OEn)	18
4.1.3 Calcolo del risparmio di elettricità computabile	19
4.2 Misure standardizzate	20
4.3 Misure non standardizzate.....	21
4.4 Misure precedenti	22
4.5 Notifica delle misure attuate	24
5 Controlli e audit	26
5.1 Verifiche brevi.....	26
5.2 Controlli a campione	27

5.3	Sanzioni.....	27
5.4	Pubblicazione	27
6	Addossamento dei costi.....	29
I.	Basi legali e complementari.....	30
II.	Catalogo delle misure standardizzate	32
III.	Promozione delle misure di efficienza energetica.....	34

Glossario

Fornitore di elettricità	Sono considerati fornitori di elettricità le imprese che forniscono energia elettrica ai propri consumatori finali. I fornitori di elettricità possono svolgere contemporaneamente altri ruoli nel mercato elettrico, tra cui: <ul style="list-style-type: none">– gestore della rete di distribuzione (GRD);– commercianti;– responsabile dei gruppi di bilancio (RGB);– produttore;– consumatore finale.
Consumatore finale	Sono considerati consumatori finali <i>i clienti che prelevano elettricità dalla rete per il proprio consumo o per lo stoccaggio</i> ¹ . I consumatori finali possono essere suddivisi in diversi gruppi di clienti, tra cui consumatori finali con servizio universale e consumatori finali che fanno uso del proprio diritto di accesso alla rete.
Consumatori finali con servizio universale	Rientrano in questa categoria sia i consumatori finali fissi (consumo annuo < 100 MWh), sia coloro che rinunciano al proprio accesso alla rete. I consumatori finali di questo gruppo acquistano la loro elettricità esclusivamente dal rispettivo gestore della rete di distribuzione (GRD). In questo caso, i GRD sono considerati fornitori dei rispettivi consumatori finali.
Consumatori finali che fanno uso del proprio diritto di accesso alla rete	I consumatori finali che fanno uso del proprio diritto di accesso alla rete possono acquistare liberamente l'elettricità sul mercato. A tal fine, concludono uno o più contratti di fornitura con uno o più fornitori di elettricità.
Gestori delle reti di distribuzione	Il gestore della rete di distribuzione (GRD) è responsabile del funzionamento sicuro, efficiente e affidabile della rete di distribuzione. Inoltre, collega alla propria rete gli impianti che ne fanno richiesta e consente agli utenti della rete di utilizzarla.

¹ Art. 4, cpv. 1, lett. b della legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7)

Fabbisogno proprio

Il fabbisogno proprio di una centrale elettrica equivale alla potenza elettrica e all'energia necessarie per l'esercizio diretto dell'impianto di produzione. Esso include il consumo delle apparecchiature ausiliarie e di supporto tecnicamente necessarie per l'esercizio dell'impianto conforme alla legge. Il fabbisogno proprio può essere coperto direttamente dall'impianto di produzione o prelevato della rete.

Il fabbisogno proprio è costituito in linea generale dai consumi parziali dei seguenti mezzi d'esercizio:

- sistemi di comando e regolazione;
- posti di controllo;
- impianti di aerazione, riscaldamento e illuminazione;
- perdite attive fino al punto di allacciamento alla rete (trasformatori, inverter, linee ecc.);
- altri impianti specifici della tecnologia impiegata (ad es. sistemi di filtrazione dei gas di scarico negli impianti a biomassa).

Indice delle abbreviazioni

art.	Articolo
CO	Convenzione sugli obiettivi
cpv.	Capoverso
EICom	Commissione federale dell'energia elettrica
GWh	Gigawattora
kWh	Kilowattora
LAE	Legge sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (RS 734.7)
LEne	Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (RS 730.0)
lett.	Lettera/e
MoPEC	Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni
MWh	Megawattora
OAEI	Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico del 14 marzo 2008 (RS 734.71)
OEn	Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (RS 730.01)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
RSR	Rimborso del supplemento rete
UAE	Ufficio amministrativo esterno
UFE	Ufficio federale dell'energia
TWh	Terawattora

1 Introduzione

Nell'ambito della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, il Parlamento ha fissato l'obiettivo di risparmiare, entro il 2035, 2 TWh di elettricità. Per raggiungere questo obiettivo, ha deciso di introdurre un nuovo strumento: i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità.

Nel quadro dell'applicazione di questo nuovo strumento (art. 46b LEne) ai fornitori di elettricità saranno ora assegnati degli obiettivi legati all'efficienza energetica, da conseguire attuando varie misure presso i consumatori finali in Svizzera (vale a dire imprese, economie domestiche private, Comuni, enti pubblici ecc.). Nello specifico, i fornitori di elettricità devono dimostrare che le misure per l'efficienza energetica sono state attuate su dispositivi, impianti o veicoli. I costi che ne derivano possono essere addossati ai consumatori finali attraverso la componente energetica. Il controllo delle tariffe dell'elettricità spetta alla Commissione federale dell'energia elettrica (EICom). L'Ufficio federale dell'energia (UFE) è responsabile dell'attuazione di questo nuovo strumento.

La presente direttiva descrive l'esecuzione e le diverse tappe del processo di implementazione dei miglioramenti dell'efficienza in capo ai fornitori di elettricità e agli altri attori (ad es. imprese coinvolte nell'attuazione delle misure, consulenti energetici ecc.). Le basi legali e complementari di questo documento sono riportate nell'[allegato I](#).

1.1 Ufficio amministrativo esterno

Per la gestione operativa dello strumento, l'UFE ha incaricato un ufficio amministrativo esterno (UAE). Quest'ultimo è gestito dalla ditta CimArk SA con sede a Sion. L'Ufficio amministrativo esterno funge da primo punto di contatto per tutte le questioni e le richieste relative al tema. È raggiungibile durante i consueti orari d'ufficio ai seguenti recapiti:

E-mail info@effel.ch

Telefono +41 58 332 22 83

1.2 Panoramica

Tabella 1 Scadenze più importanti e relativi punti (capitoli)

Anno civile		
30 aprile	30 giugno	30 novembre
Punto 2	Punto 3	Punto 4.2
I fornitori di elettricità notificano^{a,b} <ul style="list-style-type: none"> - le loro cifre di vendita e i costi per l'attuazione di misure per l'anno civile precedente; - le loro cifre di vendita in virtù di contratti conclusi sul libero mercato prima del 1° gennaio 2024. 	L'UFE calcola/definisce <ul style="list-style-type: none"> - la quantità di riferimento di elettricità venduta dell'anno precedente; - l'obiettivo per l'anno civile successivo. 	L'UFE pubblica <ul style="list-style-type: none"> - l'elenco aggiornato delle misure standardizzate per l'anno civile successivo. Le misure precedenti, che sono state sospese o riviste, restano valide per un periodo transitorio di 12 mesi.
<i>In modo continuativo</i>		
I fornitori di elettricità notificano^b <ul style="list-style-type: none"> - le misure attuate che intendono conteggiare ai fini del proprio obiettivo (punto 4.5) I fornitori di elettricità o parti terze richiedono <ul style="list-style-type: none"> - l'approvazione di misure non standardizzate (punto 4.3) L'UFE effettua <ul style="list-style-type: none"> - verifiche brevi delle misure e delle cifre notificate (punto 5.1); - controlli a campione e audit delle misure e delle cifre notificate (punto 5.2) 		
Altro <p>L'UFE pubblica ogni anno gli indicatori chiave relativi ai miglioramenti dell'efficienza (punto 5.4)</p>		

^a Inclusi i fornitori di elettricità con una quantità di riferimento di elettricità venduta < 10 GWh e nuovi fornitori di elettricità

^b La mancata notifica intenzionale o la comunicazione deliberatamente falsa di dati relativi alle vendite di elettricità o alle misure notificate è punibile ai sensi dell'art. 77 a OEn

2 Notifica delle cifre annuali

Nell'ambito dei miglioramenti dell'efficienza, i fornitori di elettricità sono tenuti a notificare ogni anno all'UFE diverse cifre relative alle vendite di elettricità e ai costi di attuazione dell'anno precedente. I valori pertinenti sono elencati e descritti nel punto seguente. Per la notifica delle cifre relative all'anno precedente, l'UFE mette a disposizione sul proprio sito web un modulo elettronico di invio (PrivaSphere™).

2.1 Cifre soggette a obbligo di notifica

Sono soggette all'obbligo di notifica² entro il 30 aprile di ogni anno (art. 51f OEn) le cifre seguenti:

- a) la quantità di elettricità venduta ai *consumatori finali* nell'anno civile precedente.
- b) La quantità di elettricità venduta nell'anno civile precedente a *consumatori finali con servizio universale*. La quantità di elettricità comunicata in questo punto è anch'essa compresa nel dato di vendita dell'elettricità indicato alla lettera a).
- c) La quantità di elettricità venduta ai seguenti *consumatori finali* nell'anno civile precedente:
 - alle imprese le cui spese per l'elettricità almeno il 20 per cento del valore aggiunto lordo e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 40 della legge federale sull'energia (LEne) (di seguito denominati *consumatori finali a elevata intensità elettrica*);
 - alle *centrali elettriche e impianti di stoccaggio senza consumo finale* secondo l'articolo 14a capoverso 1 LAEI.

Questi volumi di vendita vengono detratti nel calcolo della quantità di riferimento e devono pertanto essere dichiarati separatamente per ciascun consumatore finale. Le quantità di elettricità comunicate in questo punto sono anch'esse comprese nei dati di vendita indicati alle lettere a) e, se del caso, b).

- d) Costi, in franchi, generati dall'attuazione delle misure presso i consumatori finali in Svizzera nell'anno civile precedente. Questi costi includono fra l'altro gli oneri finanziari per i compiti amministrativi svolti nel quadro dell'attuazione delle misure di efficienza, i costi delle misure di accompagnamento (comunicazione, formazione, consulenza ecc.) come pure gli eventuali contributi finanziari di promozione per le misure di efficienza destinate ai consumatori finali.

2.1.1 Disposizione transitoria

I fornitori di elettricità che hanno stipulato contratti di fornitura con consumatori finali prima del 1° gennaio 2024 possono notificare anche tali forniture di elettricità. Queste saranno detratte dal calcolo della quantità di riferimento fino al 31 dicembre 2027 al massimo (art. 80b OEn). L'importo massimo deducibile è determinato in base al primo termine di disdetta possibile senza indennità o penali contrattuali.

² Chi, intenzionalmente, non adempie all'obbligo di notifica o fornisce intenzionalmente false indicazioni sulle vendite di elettricità è punito ai sensi dell'art. 77a OEn

Per i contratti che possono essere disdetti senza penali dopo un determinato periodo (ad esempio in caso di rinnovo tacito), può essere detratto solo il volume di elettricità fornito fino a tale primo termine di disdetta.

Importante

Le vendite di elettricità non possono essere detratte o dichiarate due volte (ad esempio nel caso di consumatori a elevata intensità elettrica). Se, ad esempio, le vendite di elettricità a *consumatori a elevata intensità elettrica* sono indicate alla lettera c), non possono essere comunicate nuovamente nell'ambito della disposizione transitoria. Lo stesso principio vale per le vendite di elettricità destinate al *fabbisogno proprio delle centrali elettriche e degli impianti di stoccaggio senza consumo finale*.

2.2 Eccezioni e casi particolari

Nuovi fornitori di elettricità

Dopo la conclusione del primo esercizio, i nuovi fornitori di elettricità devono notificare i propri volumi di vendita, indipendentemente dal fatto che siano soggetti o meno a obiettivi di efficienza. Questo obbligo vale anche se le vendite di elettricità hanno riguardato solo una parte dell'anno d'esercizio.

Punti di misurazione con più fornitori di elettricità

I fornitori di elettricità sono soggetti all'obbligo di notificare le quantità di elettricità in base ai punti di misurazione che sono loro attribuiti. Se un consumatore finale è approvvigionato da più imprese, solo il fornitore di elettricità cui è attribuito il punto di misurazione del suddetto consumatore finale notifica il totale della quantità di elettricità prelevata da quest'ultimo durante l'anno considerato. Gli altri fornitori di elettricità non tengono quindi conto dalla quantità da loro fornita al momento della notifica.

Consumatori finali a elevata intensità elettrica

Le vendite a consumatori finali a elevata intensità energetica devono essere notificate separatamente e, successivamente, detratte per il calcolo della quantità di riferimento di elettricità venduta. Tale detrazione ha lo scopo di proteggere queste imprese dai costi supplementari derivanti dai miglioramenti dell'efficienza.

Sono considerati consumatori finali a elevata intensità elettrica le imprese:

- a) le cui spese annuali per l'elettricità rappresentano almeno il 20 per cento del valore aggiunto lordo, e
- b) che soddisfano i requisiti per il rimborso del supplemento rete (RSR).

Per la verifica di questi criteri si considera l'ultimo anno per il quale sono disponibili dati consolidati relativi alle domande di RSR; in genere, ciò corrisponde al penultimo anno civile. Ai fini della notifica dei dati di vendita da parte dei fornitori di elettricità, è tuttavia sempre determinante l'ultimo anno civile.

La grande maggioranza dei consumatori a elevata intensità elettrica ha già concluso con la Confederazione una convenzione sugli obiettivi relativa al rimborso parziale o totale dell'RSR. L'UFE pubblica ogni anno un elenco³ delle imprese che beneficiano di un RSR totale o parziale. I fornitori di elettricità possono fare riferimento a tale elenco per identificare i propri clienti a elevata intensità elettrica. Si segnala tuttavia che alcune imprese a elevata intensità elettrica non figurano in tale elenco.

RCP e RCPv

I raggruppamenti ai fini del consumo proprio (RCP) e i raggruppamenti virtuali ai fini del consumo proprio (RCPv) sono considerati come un unico consumatore finale. I fornitori di elettricità responsabili del punto di misurazione dell'RCP o del punto di misurazione virtuale dell'RCPv devono quindi notificare l'intera quantità di elettricità fornita a tale punto di misurazione.

CLE

I partecipanti a una comunità locale di energia elettrica (CLE) restano, anche dopo la costituzione della comunità, consumatori finali distinti. I fornitori di elettricità responsabili dei punti di misurazione all'interno di una CLE devono notificare l'intera quantità di elettricità prelevata, dedotta la quantità proveniente dagli impianti di produzione della comunità.

2.3 Trasmissione delle cifre


Le cifre annue precise al [punto 2.1](#) devono essere notificate all'UFE per mezzo di un modulo di trasmissione elettronico (PrivaSphere™) disponibile sul sito Internet dell'UFE. Questo modulo online garantisce la trasmissione sicura dei dati e la tracciabilità del loro invio. Esso equivale a una lettera raccomandata elettronica. Ulteriori informazioni sull'utilizzo del modulo di trasmissione elettronico sono riportate nella guida dedicata.

Importante

Non notificare o fornire false informazioni relative alle cifre annuali è punibile ai sensi dell'art. 77a OEn.

³ [Link: Rimborso del supplemento rete - Elenco dei rimborsi](#)

Figura 1 Notifica delle cifre annuali



3 Quantità di riferimento di elettricità venduta e obiettivi

L'UFE calcola ogni anno per ciascun fornitore di elettricità la quantità di riferimento di elettricità venduta e l'obiettivo corrispondente. Questo calcolo si basa sui dati di vendita dell'anno precedente comunicati dai fornitori. Il metodo di calcolo della quantità di riferimento di elettricità venduta e la determinazione dell'obiettivo sono descritti nel punto seguente.

3.1 Quantità di riferimento di elettricità venduta

La quantità di riferimento corrisponde all'intera quantità di elettricità venduta ai consumatori finali in Svizzera nell'anno precedente, espressa in kWh, previa deduzione della quantità di elettricità fornita a:

- consumatori a elevata intensità elettrica;
- centrali elettriche e impianti di stoccaggio senza consumo finale;
- nell'ambito della disposizione transitoria di cui all'art. 80b OEn.

La quantità di riferimento è calcolata annualmente dall'UFE in base alle cifre notificate dai fornitori di elettricità.

Tabella 2 Esempio di calcolo della quantità di riferimento di due fornitori di elettricità

Quantità di elettricità [kWh]	Impresa A	Impresa B
Quantità di elettricità venduta a <i>consumatori finali</i>	350 000 000	8 500 000
Quantità di elettricità venduta a <i>consumatori finali a elevata intensità elettrica</i>	– 95 000 000	– 500 000
Quantità di elettricità venduta a <i>centrali elettriche e impianti di stoccaggio senza consumo finale</i>	– 1 500 000	0
Quantità di elettricità venduta a <i>consumatori finali</i> nell'ambito della disposizione transitoria*	– 30 000 000	0
Quantità di riferimento di elettricità venduta	223 500 000	8 000 000

* Senza considerare le vendite ai consumatori finali a elevata intensità elettrica o a centrali elettriche e impianti di stoccaggio senza consumo finale

3.2 Obiettivo

I fornitori di elettricità che approvvigionano consumatori finali in Svizzera e la cui quantità di riferimento di elettricità venduta nell'anno precedente è pari o superiore a 10 GWh ricevono un obiettivo di miglioramento dell'efficienza energetica per l'anno seguente. Mentre quelli con quantità di riferimento inferiori a 10 GWh sono esonerati dal raggiungimento di tale obiettivo.

L'obiettivo corrisponde a una determinata percentuale della quantità di riferimento ed è fissato come segue:

- 2026 1.0 %
- 2027 1.5 %
- Dal 2028 2.0 %

3.2.1 Comunicazione della decisione

La quantità di riferimento e l'obiettivo per l'anno successivo sono stabiliti ogni anno dall'UFE e notificati mediante decisione il 30 giugno. La decisione dell'UFE è comunicata in forma elettronica o per posta raccomandata, a seconda del metodo scelto dal fornitore di elettricità nel modulo elettronico di trasmissione dei dati annuali. I fornitori esonerati dal raggiungimento di un obiettivo (quantità di riferimento inferiore a 10 GWh) non ricevono alcuna decisione.

3.2.2 Raggiungimento dell'obiettivo

L'obiettivo deve essere raggiunto mediante l'attuazione di misure di efficienza energetica (di seguito: misure) presso i consumatori finali in Svizzera ([punto 4](#)). Tutti i risparmi di elettricità comunicati all'UFE dai fornitori di elettricità nel corso dell'anno in questione sono conteggiati ai fini del raggiungimento dell'obiettivo dello stesso anno.

Figura 2 Esempio fittizio di un obiettivo da 10 GWh attraverso l'attuazione di più misure

Risparmio di elettricità mancante (saldo dei risparmi)	4 GWh	Obiettivo totale: 10 GWh
Misura 3	3 GWh	
Misura 2	1 GWh	
Misura 1	2 GWh	

Se, nel corso di un anno, un fornitore di elettricità non consegue l'obiettivo fissato, i risparmi di elettricità (saldo dei risparmi) non ancora realizzati saranno aggiunti alla somma dei risparmi da realizzare nell'anno seguente. I risparmi mancati devono essere realizzati nei tre anni successivi attuando misure supplementari (art. 46b cpv. 4 LEn). Se un fornitore di elettricità supera l'obiettivo fissato, i risparmi di elettricità in eccesso sono dedotti dal saldo dell'anno successivo (art. 51g cpv. 3 OEn). È importante sottolineare che in entrambi i casi non vengono modificati i nuovi obiettivi, bensì unicamente i saldi dei risparmi. La tabella seguente illustra questi casi.

Tabella 3 Esempio fittizio di fissazione dell'obiettivo per l'anno 2027 per fornitori di elettricità

Quantità di elettricità [kWh]	Impresa A	Impresa B	Impresa C
Quantità di riferimento nell'anno precedente (anno 2026)	223 500 000	8 000 000	100 000 000
Obiettivo del 2% per l'anno successivo (anno 2028)	4 470 000	Nessun obiettivo	2 000 000
Differenza dei risparmi di elettricità ottenuti nell'anno precedente* (anno 2026)	– 300 000		+ 300 000
Risparmi di elettricità non ancora realizzati per l'anno successivo (anno 2028)	4 170 000		2 300 000

* i risparmi in eccesso vengono dedotti (-), i risparmi non conseguiti vengono aggiunti (+)

Importante

Si noti che l'obiettivo fissato non limita esplicitamente la quantità di elettricità che i fornitori di elettricità possono fornire. I fornitori di elettricità possono continuare a vendere l'elettricità senza restrizioni.

3.2.3 Stato dell'adempimento dell'obiettivo

L'UAE informa i fornitori di elettricità sullo stato delle misure da essi notificate e sui risparmi di elettricità ancora da conseguire (saldo dei risparmi):

- al termine dell'obiettivo precedente; sotto forma di scheda informativa, trasmessa contemporaneamente alla decisione relativa ai nuovi obiettivi (cfr. [punto 3.2.1](#));
- dopo ogni notifica (e breve verifica) di una misura attuata (cfr. [punto 4.5](#));
- nonché ogni qualvolta venga richiesto.

4 Misure e procedura di notifica

In questo punto sono presentate, da un lato, le condizioni che devono adempiere le misure di miglioramento dell'efficienza per poter essere computate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo. Dall'altro, viene illustrata la differenza tra le cosiddette misure *standardizzate* e quelle *non standardizzate*. La notifica di tutte queste misure all'UFE avviene mediante un protocollo di risparmio predisposto ad hoc in cui è precisato il calcolo del relativo risparmio, messo a disposizione dall'UFE per le misure standardizzate o per le misure non standardizzate computabili.

4.1 Condizioni generali concernenti le misure

4.1.1 Misure computabili

Per essere computata ai fini del raggiungimento dell'obiettivo ogni misura deve segnatamente adempiere le condizioni seguenti:

- la misura deve corrispondere alle migliori tecnologie disponibili sul mercato (art. 51b cpv. 1 lett. a OEn). La misura adottata deve cioè presentare un'efficienza energetica superiore a quella delle soluzioni comunemente in uso nel settore. I requisiti specifici delle singole tecnologie sono descritti nelle rispettive misure ([punto 4.2](#) e [punto 4.3](#));
- i risparmi di elettricità devono poter essere stabiliti mediante una misurazione metrologica del consumo di elettricità o fondarsi su un calcolo e delle ipotesi argomentati e scientifici (art. 51b cpv. 1 lett. b OEn);
- la misura deve essere stata attuata dopo il 1° gennaio 2025⁴;
- la misura deve essere attuata presso consumatori finali in Svizzera. I fornitori non sono vincolati ad attuare le misure presso i propri clienti. Possono anche attuare misure presso clienti di altri fornitori di elettricità;
- i vecchi sistemi, apparecchi e componenti sostituiti nel quadro di misure di miglioramento dell'efficienza energetica non devono continuare a essere utilizzati in Svizzera. Su richiesta, se ne deve poter provare lo smaltimento a regola d'arte o l'esportazione.

La responsabilità per la conformità delle misure spetta unicamente ai fornitori di elettricità che hanno notificato tali misure all'UFE ai fini del conteggio per il raggiungimento dell'loro obiettivo. Se, in occasione di controlli effettuati dall'UFE o dall'UAE, le misure risultano non conformi, i risparmi di elettricità corrispondenti vengono successivamente detratti dal raggiungimento dell'obiettivo. La fornitura intenzionale di informazioni false relative alle misure notificate è punibile per legge (art. 77a OEn).

⁴ Fatta eccezione per le misure interessate dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 80b OEn

4.1.2 Misure non computabili (art. 51c OEn)

Disposizioni di legge

Le misure non computabili devono essere attuate in base a prescrizioni legali della Confederazione o che sono previste nel modulo di base del Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC) 2014.

Aiuti finanziari da parte di Confederazione, Cantoni e Comuni

Non sono computabili le misure per la cui attuazione sono stati concessi aiuti finanziari dalla Confederazione, da un Cantone o da un Comune.

La distinzione tra gli aiuti finanziari della Confederazione destinati alla consulenza e quelli destinati all'attuazione di una misura è illustrata nell'[allegato III](#).

Consumatori finali a elevata intensità elettrica

Non sono computabili le misure attuate presso consumatori a elevata intensità elettrica ai sensi dell'art. 51a cpv. 2 lettera a OEn, il cui consumo è detratto nel calcolo della quantità di riferimento di elettricità venduta ([punto 2.2](#)).

Convenzione sugli obiettivi (CO)

Non sono computabili le misure conteggiate per l'adempimento di una CO stipulata con la Confederazione o un Cantone.

Le misure possono essere comunicate alla Confederazione una sola volta, in un unico contesto (ad es. nel quadro di una CO o dei miglioramenti dell'efficienza). Un doppio conteggio o una ripartizione degli effetti non è possibile. Le imprese che, in virtù di obblighi legali (articolo sui grandi consumatori o RSR), stipulano una CO con un obiettivo vincolante di efficienza energetica oppure si sottopongono a un audit energetico (EA) per definire tale obiettivo, possono presentare, nell'ambito dei miglioramenti dell'efficienza, solo misure attuate in aggiunta all'obiettivo di efficienza energetica. Ciò significa che:

- una misura *non è stata considerata* nel calcolo dell'obiettivo di efficienza energetica della CO. Dopo la sua attuazione, la misura – purché soddisfi i requisiti della presente direttiva e non sia comunque stata conteggiata nell'ambito dell'obiettivo di efficienza energetica – può essere notificata per il raggiungimento dell'obiettivo dei miglioramenti dell'efficienza,
- una misura *è stata considerata* nel calcolo dell'obiettivo di efficienza energetica della CO. Dopo la sua attuazione, l'impresa non la comunica ai fini dell'adempimento della CO e la sostituisce con un'altra misura equivalente. Tale misura può quindi, se conforme ai requisiti della presente direttiva, essere notificata per il raggiungimento dell'obiettivo dei miglioramenti dell'efficienza.

Durabilità

Non sono computabili le misure che non sono durature.

Le misure sono considerate durature se la loro attuazione non è prevista soltanto per un periodo limitato e non può essere annullata facilmente mediante un intervento o una manipolazione. Esempi di misure non durature:

- ottimizzazione del carico di impianti di produzione dovuta a una riduzione congiunturale;
- ottimizzazione del riscaldamento che può essere modificata da un utente tramite un punto di controllo accessibile (ad es. un termostato ambiente).

Misure comportamentali

Non sono computabili le misure che ottengono il risparmio di elettricità unicamente/segnatamente attraverso una modifica del comportamento dei consumatori finali.

4.1.3 Calcolo del risparmio di elettricità computabile

Il risparmio di elettricità computabile per ogni misura è determinato mediante un modello di impatto ex ante basato sulle pertinenti equazioni nonché su ipotesi e fattori definiti sulla base di norme in vigore, studi di mercato, articoli scientifici e perizie. Tutti questi elementi, compresi simboli, termini e unità di misura utilizzati, sono illustrati nel protocollo di risparmio. La durata standard degli effetti della misura N_s è definita per ciascuna misura standardizzata. I risparmi di elettricità computabili sono quindi calcolati in base alla durata degli effetti specifica della misura (art. 51b cpv. 2 OEn).

In linea di principio il risparmio di elettricità risultante da una misura di miglioramento dell'efficienza energetica si ottiene calcolando la differenza tra il consumo di elettricità dell'apparecchio, dell'impianto o del veicolo prima E_{alt} e dopo E_{neu} l'attuazione della misura. Delle eccezioni a questo metodo sono illustrate nei protocolli di risparmio ad hoc.

Risparmio annuo di elettricità

$$\Delta E_a = (E_{alt} - E_{neu})$$

Il risparmio di energia così calcolato è oggetto di un abbassamento forfettario del 25 % (coefficiente di riduzione 0.75) al fine di tener conto del tasso naturale di ottimizzazione e di rinnovo degli apparecchi, degli impianti e dei veicoli che induce una riduzione del consumo di energia senza attuazione specifica di misure.

La riduzione è applicata in tutti i casi, indipendentemente dal fatto che il risparmio di elettricità sia determinato mediante calcolo o misurazione. Il risparmio cumulativo di elettricità computabile è ottenuto moltiplicando il risparmio annuo di elettricità per la durata standard degli effetti N_s definita dall'UFE e per il coefficiente di riduzione di 0.75.

Risparmio cumulativo di elettricità computabile

$$\Delta E_{eco} = 0.75 \cdot N_s \cdot \Delta E_a$$

Spiegazione dei simboli

ΔE_a	risparmio annuo di elettricità risultante da una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in kWh/a
ΔE_{eco}	risparmio cumulativo di elettricità computabile: risparmio cumulativo di elettricità corretto mediante il coefficiente di riduzione, sulla durata standard degli effetti, in kWh
E_{alt}	consumo annuo di elettricità del sistema esistente prima dell'attuazione della misura, in kWh/a
E_{neu}	consumo annuo di elettricità del sistema esistente dopo l'attuazione della misura, in kWh/a
N_s	durata standard dell'effetto in anni

4.2 Misure standardizzate

Le misure standardizzate sono misure specificamente predisposte per una determinata tecnologia che possono essere quantificate in maniera plausibile e attuate senza essere preliminarmente verificate da parte dell'UAE. I metodi relativi al calcolo del risparmio di elettricità computabile sono contenuti nei protocolli di risparmio e nella documentazione delle rispettive misure.

Le misure standardizzate in vigore sono catalogate nell'[allegato II](#), suddivise in tre principali categorie di misure (sostituzione, riequipaggiamento od ottimizzazione del sistema) e classificate per settore di applicazione (illuminazione, apparecchi professionali, elettrodomestici, sistemi di azionamento, pompe, ventilazione, aria compressa, refrigerazione, tecniche di riscaldamento e tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni ecc.). Ogni misura standardizzata è provvista di un identificativo unico (ad es. HG-01a) ed è definita in due documenti principali recanti lo stesso codice: la documentazione e il protocollo di risparmio. Per determinate misure, più protocolli si riferiscono alla stessa documentazione.

Il catalogo e i documenti relativi alle misure standardizzate sono aggiornati dall'UFE annualmente. Le versioni aggiornate sono pubblicate il 30 novembre sul sito Internet dell'UFE⁵ con validità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Durante un periodo transitorio di 12 mesi dalla data di validità, le misure adottate possono ancora essere notificate utilizzando la versione precedente.

⁵ [Link: Miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità](#)

Importante

Per calcolare e notificare il risparmio di elettricità relativo alle misure per le quali l'UFE ha definito un metodo di calcolo standardizzato devono essere utilizzati solamente i relativi protocolli e documentazione. Queste misure non possono essere richieste come misure non standardizzate né notificate con metodi di calcolo modificati (cfr. sezione seguente).

4.3 Misure non standardizzate

Le misure che non sono catalogate come misure standardizzate sono dette misure non standardizzate. Per l'approvazione di una misura non standardizzata ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, deve essere presentata una domanda all'UAE.

La domanda di verifica di una misura non standardizzata viene presentata mediante il modello compilato del protocollo di risparmio, disponibile sul sito Internet dell'UFE⁶. La domanda deve essere inviata tramite e-mail all'UAE e contenere almeno le seguenti informazioni:

- *Una descrizione della misura*

La descrizione della misura deve consentire agli organi di esecuzione di verificare in modo chiaro che siano soddisfatti tutti i requisiti di computabilità, in particolare quelli di cui agli articoli 51b e 51c OEn. Tali requisiti sono descritti ulteriormente al [punto 4.1](#).

- *La procedura atta a misurare o a calcolare il risparmio di elettricità*

Il modello di calcolo del risparmio conseguito deve essere descritto nella domanda in maniera dettagliata e comprensibile. Le ipotesi per la stima dei parametri di calcolo devono essere chiaramente spiegate e giustificate. Se si dispone già di valori provenienti da una misurazione del consumo di elettricità, è consentito utilizzare questi valori come base per giustificare il risparmio. Ciò è possibile, ad esempio, quando il consumo di elettricità di un determinato impianto è misurato su un periodo rappresentativo, in maniera a sé stante rispetto agli altri consumi di elettricità potenzialmente presenti sul sito dove è ubicato l'impianto o l'apparecchio interessato. Se per una misura l'UFE prescrive effetti forfettari o un metodo di calcolo standard, il calcolo del risparmio non può essere effettuato in altro modo.

L'UAE esamina la domanda e decide in merito all'approvazione. Se necessario, l'UAE può stabilire condizioni supplementari che devono essere rispettate ai fini dell'approvazione. In caso di approvazione, l'UFE emette un protocollo di risparmio *ad hoc*, che il fornitore di elettricità è tenuto a utilizzare obbligatoriamente per notificare la misura dopo la sua attuazione. Nel protocollo sono inoltre indicate le eventuali condizioni aggiuntive e le prove giustificative che devono essere presentate insieme al protocollo oppure conservate. Il protocollo di risparmio è inviato tramite un'e-mail alla richiedente ed è valido per tre anni a partire dalla data indicata nel protocollo.

⁶ [Link: modello di protocollo misura non standardizzata](#)

L'intera procedura di computo di una misura non standardizzata è abitualmente evasa entro 90 giorni, salvo circostanze che giustifichino una durata superiore. In caso di disaccordo in merito alla decisione sulla computabilità di una misura non standardizzata, la richiedente può richiedere una decisione impugnabile. Tale decisione è emanata dall'UFE e trasmessa alla richiedente per posta raccomandata.


4.4 Misure precedenti

Sono considerate misure precedenti le misure attuate dai fornitori di elettricità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024 presso i consumatori finali. Tali misure potevano essere notificate all'UFE entro il 30 aprile 2025, conformemente alla disposizione transitoria dell'articolo 80b OEn, e sono state verificate e decise entro il 30 novembre 2025. Queste misure non possono essere trasferite o vendute ad altri fornitori di elettricità.

I risparmi di elettricità derivanti da misure precedenti vengono automaticamente conteggiati nell'obiettivo (ossia nel saldo dei risparmi) del fornitore di elettricità per l'anno civile 2026. Eventuali eccedenze possono essere utilizzate per adempiere gli obiettivi successivi, ma i risparmi di elettricità possono essere conteggiati al massimo fino al 31 dicembre 2028 ai fini del raggiungimento dell'obiettivo.

I fornitori di elettricità possono inoltre, dopo aver raggiunto l'obiettivo mediante misure precedenti, notificare ulteriori misure. I risparmi così notificati sono trasferiti al saldo dell'obiettivo successivo ([punto 3.2.2](#)).

Figura 3 Procedura di accettazione delle misure non standardizzate



4.5 Notifica delle misure attuate

La procedura di notifica richiede l'uso di un protocollo di risparmio specifico per la misura. Questo deve essere compilato integralmente e trasmesso all'UFE, unitamente agli allegati pertinenti, dal fornitore di elettricità (o dal suo rappresentante) che desidera computare il risparmio nel proprio obiettivo. L'invio di questi documenti deve avvenire tramite il modulo elettronico di trasmissione (PrivaSphere™), che sarà disponibile dal 2026 sul sito Internet dell'UFE. Gli eventuali giustificativi che non devono essere trasmessi sistematicamente nell'ambito della notifica devono essere conservati dal fornitore di elettricità che ha notificato la misura e, in caso di controllo successivo, messi a disposizione dell'UFE o dell'UAE su richiesta.

Le misure possono essere notificate in qualsiasi momento, subito dopo l'attuazione oppure in un momento successivo. Si noti in proposito che è la data di notifica e non quella di attuazione che determina l'anno in cui sarà computata la misura. Anche dopo il raggiungimento dell'obiettivo, è possibile notificare ulteriori misure: in caso di superamento dell'obiettivo, il saldo dei risparmi per l'anno civile successivo viene ridotto in misura corrispondente (cfr. [punto 3.2.2](#)). Le misure attuate nel 2025 possono essere notificate a partire dal 2026.


Dopo la notifica di una misura, l'UAE effettua una breve verifica (cfr. [punto 5.1](#)) e informa successivamente via e-mail il fornitore di elettricità circa la computabilità dei risparmi. Contemporaneamente comunica il nuovo saldo dei risparmi ancora da conseguire (cfr. [punto 3.2.2](#)).

Ogni singola misura può essere notificata una sola volta. In caso di doppia notifica, l'UAE contatta i fornitori di elettricità interessati per chiarire la situazione.

Importante

Le misure notificate sono conteggiate automaticamente ai fini dell'obiettivo e non possono più essere trasferite o rivendute a terzi.

Figura 4 Notifica delle misure



5 Controlli e audit

L'UAE controlla il rispetto delle disposizioni legali (art. 51h cpv. 1 OEn). A tale scopo può segnatamente:

- richiedere l'accesso a documenti e informazioni necessari ai fini del controllo (lett. a), *ad esempio sollecitando i giustificativi supplementari indicati nei protocolli di risparmio* ([punto 4.5](#));
- entrare negli edifici, nelle aziende e nelle altre infrastrutture durante il normale orario di lavoro (lett. b), *ad esempio effettuando un audit sul luogo di attuazione di una misura notificata per verificare la corretta esecuzione e il rispetto dei requisiti.*

In generale, l'UAE effettua questi controlli a campione, ma si riserva il diritto di svolgere verifiche mirate in caso di dubbi o di segnalazioni da parte di terzi.

Nel quadro di queste verifiche è possibile porre delle domande ai fornitori di elettricità interessati, cui questi devono rispondere fornendo i documenti giustificativi richiesti. Può trattarsi ad esempio di dover giustificare i costi di attuazione registrati negli elenchi delle misure attuate e/o di precisare i costi per misura.

Se da un controllo risulta che le misure notificate non soddisfano i requisiti tecnici e legali fissati, le misure non possono essere computate e il corrispondente risparmio di elettricità viene dedotto a posteriori al fornitore di elettricità che le ha notificate (art. 51h cpv. 3 OEn). Se l'anno civile cui il fornitore di elettricità ha imputato la misura contestata è già concluso, il corrispondente risparmio di elettricità deve essere raggiunto durante l'anno civile successivo.

Importante

La responsabilità della correttezza e della completezza della notifica nonché della conformità della misura resta del fornitore di elettricità che notifica la misura anche se questa è stata pianificata ed eseguita da terzi. Ciò vale anche se il protocollo di risparmio è stato compilato da terzi.

5.1 Verifiche brevi

I dati comunicati dai fornitori di elettricità sono verificati sistematicamente dall'UFE e dall'UAE, in particolare in occasione della notifica di:

dati annuali: se mancano informazioni o i dati comunicati non sono plausibili, i fornitori di elettricità vengono contattati dall'UAE;

misure: dopo la notifica delle misure, i dati e i documenti trasmessi vengono esaminati per verificare se i dati e tutta la documentazione richiesta per la notifica sia stata effettivamente trasmessa e che le informazioni comunicate siano plausibili.

5.2 Controlli a campione

L'UFE ha la facoltà di sottoporre le misure notificate a controlli (od audit) dettagliati. Le misure vengono selezionate mediante campionamento casuale oppure sulla base di segnalazioni ricevute dall'UFE che indicano la necessità di ulteriori verifiche. Tali controlli dettagliati sono effettuati secondo un principio di proporzionalità. Nel quadro di queste verifiche, l'UAE controlla in dettaglio che i protocolli di risparmio siano stati compilati correttamente e che la documentazione richiesta per ciascuna misura notificata sia completa e conforme. Può anche essere effettuata una verifica di plausibilità delle ipotesi assunte nei modelli delle notifiche o dei parametri di calcolo registrati.

Le eventuali imprecisioni rilevate nel quadro di un controllo sono, in un primo momento, comunicate ai fornitori di elettricità con un'e-mail in cui i fornitori sono invitati a rispondere per iscritto entro un termine determinato (di norma 30 giorni, prorogabile su richiesta) e a presentare i documenti o i giustificativi richiesti.

È possibile anche eseguire un controllo delle misure notificate direttamente sul luogo di attuazione. In tal caso, l'UAE si occupa dell'organizzazione e della conduzione del controllo, fissando la data dell'audit, redigendo la lettera d'invito e l'ordine del giorno e definendo gli elementi da verificare. Se necessario, possono essere coinvolti altri soggetti partecipanti al progetto.

L'UAE redige un protocollo di audit destinato all'UFE e al fornitore di elettricità sottoposto al controllo. Se le misure verificate non risultano conformi ai requisiti, i costi dei controlli effettuati sono fatturati ai fornitori di elettricità sottoposti al controllo.

In caso di rifiuto di accesso, i risparmi dichiarati non vengono conteggiati.

5.3 Sanzioni

È punito ai sensi dell'articolo 77a OEn in combinato disposto con l'art. 70 cpv. 1 lett g LEne chiunque, intenzionalmente, non adempie l'obbligo di notifica o fornisce false informazioni sulle vendite di elettricità o sulle misure notificate.

5.4 Pubblicazione

L'UFE pubblica ogni anno gli indicatori relativi all'attuazione dei miglioramenti dell'efficienza dell'anno precedente. Questi comprendono, fra le altre cose:

- il numero di fornitori di elettricità cui sono stati assegnati degli obiettivi;
- la somma degli obiettivi;
- la percentuale di fornitori di elettricità che hanno raggiunto il loro obiettivo*;
- la percentuale di fornitori di elettricità che non hanno raggiunto il loro obiettivo*;
- la percentuale di fornitori di elettricità che non hanno notificato alcuna misura*;
- il numero e il tipo di misure attuate*;
- i risparmi di elettricità conseguiti grazie a tali misure*;

- i costi medi generati dal nuovo strumento*.

*dal 2027

I dati sono analizzati e presentati per coorti, ad esempio in base al volume di vendita annuo. In ogni caso, l'anonimato dei fornitori di elettricità è sempre garantito.

6 Addossamento dei costi

I gestori della rete di distribuzione possono addossare proporzionalmente ai consumatori finali con servizio universale i costi derivanti dai miglioramenti dell'efficienza (art. 6 cpv. 5^{ter}, LAEI). La quota imputabile corrisponde alla loro parte nella quantità di riferimento di elettricità venduta (art. 4 d, OAEI). I consumatori finali con servizio universale che, ai sensi dell'art. 51a cpv. 2, non sono stati considerati nel calcolo della quantità di riferimento, non possono essere gravati di tali costi.

La competenza per quanto attiene all'addossamento dei costi spetta alla ElCom, che informa le parti coinvolte, decide la procedura da seguire e mette a disposizione la relativa documentazione. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet della ElCom⁷.

⁷ <https://www.elcom.admin.ch/it>

I. Basi legali e complementari

La presente direttiva è un documento di supporto per l'interpretazione di una norma giuridica. Essa ha una valenza superiore a quella delle raccomandazioni non vincolanti, ma non pretende di avere lo stesso grado di obbligatorietà delle ordinanze. La presente direttiva riflette il punto di vista dell'Ufficio federale dell'energia (UFE). In linea di principio, non sono escluse deroghe motivate dalla stessa, ma possono essere concesse solo se viene fornita la prova che rispettano comunque le disposizioni giuridiche alle quali si riferisce la direttiva. La Tabella 4 fornisce una panoramica delle basi legali, mentre la Tabella 5 illustra le basi complementari per l'attuazione dei miglioramenti dell'efficienza.

Figura 5 Piramide legislativa




Tabella 4 Basi legali

Basi legali	
Legge sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne; RS 730.0), stato al 1° gennaio 2025	– Art. 32 – Art. 38-43 – Art. 46 – Art. 46b
Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (EnV; SR 730.01), stato al 1° gennaio 2025	– Art. 37-49 e 51 – Art. 51a – 51i – Art. 77a – Art. 80b – Allegato 4 (art. 37 cpv. 2) – Allegato 5 (art. 43 cpv. 1 e 3) – Allegato 6 (art. 46 cpv. 2 e 47 cpv. 2)
Legge sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (LAEI; RS 734.7), stato al 1° gennaio 2025	– Art. 9a ^{bis} – Art. 14a

Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico del 14 marzo 2008 (OAEI; RS 734.71), stato al 1° gennaio 2025	– Art. 4d
--	-----------

Tabella 5 Basi complementari

Basi complementari
<u>Protocolli di risparmio e documentazioni sulle misure standardizzate</u>
<u>Modulo di trasmissione (PrivaSphereTM) per la notifica delle cifre annuali</u>
<u>Modulo di trasmissione (PrivaSphereTM) per la notifica delle misure attuate</u>
<u>Modelli di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC), edizione 2014</u>
<u>Rimborso dei supplementi sul corrispettivo per l'utilizzazione della rete di trasporto (supplemento rete) ai sensi degli art. 39-43 della LEnE per i consumatori a elevata intensità elettrica</u>

II. Catalogo delle misure standardizzate

Tabella 6 Catalogo delle misure standardizzate valide

N.	Ver s.	Settore tecnologico	Categoria principale	Descrizione
BE-01a	2.0	Illuminazione	Sostituzione	Sostituzione di impianti di illuminazione per interni
BE-01b	2.0	Illuminazione	Ottimizzazione d'esercizio	Ottimizzazione di impianti di illuminazione per interni esistenti
BE-02a	2.0	Illuminazione	Sostituzione	Sostituzione di impianti di illuminazione stradale
BE-03a	2.0	Illuminazione	Sostituzione	Sostituzione di impianti di illuminazione di campi da tennis e/o da calcio
GG-01a	2.0	Apparecchi professionali	Sostituzione	Sostituzione di frigoriferi e congelatori professionali con sistema integrato (plug-in)
GG-02a	2.0	Apparecchi professionali	Sostituzione	Sostituzione di lavastoviglie professionali
GG-03a	2.0	Apparecchi professionali	Sostituzione	Sostituzione di apparecchi professionali per lavanderie
GG-04a	1.0	Apparecchi professionali	Sostituzione	Sostituzione di macchine professionali per il ghiaccio
HG-01a	2.0	Elettrodomestici	Sostituzione	Sostituzione di elettrodomestici
MO-01a	2.0	Motori e azionamenti	Sostituzione	Sostituzione di sistemi di azionamento fino a 75 kW
MO-02a	1.0	Motori e azionamenti	Sostituzione	Risanamento di ascensori in edifici
PU-01a	2.0	Pompe	Sostituzione	Sostituzione semplice dei sistemi di pompe per acqua a velocità costante fino a 75 kW
PU-01b	2.0	Pompe	Riequipaggiamento	Aggiunta di un variatore di frequenza per sistemi di pompe per acqua a velocità costante fino a 75 kW
PU-01c	2.0	Pompe	Sostituzione	Ridimensionamento di sistemi di pompe per acqua a velocità costante fino a 75 kW
LU-01a	2.0	Ventilazione	Sostituzione	Sostituzione di impianti di ventilazione
LU-01b	1.0	Ventilazione	Ottimizzazione d'esercizio	Ottimizzazione di impianti di ventilazione
DL-01a	2.0	Aria compressa	Sostituzione	Sostituzione di compressori d'aria fino a 250 kW

DL-02a	2.0	Aria compressa	Ottimizzazione d'esercizio	Ottimizzazione di reti dell'aria compressa
KA-01a	2.0	Tecnologia del freddo	Sostituzione	Sostituzione di condizionatori d'aria fino a 12 kW in locali a uso non abitativo
KA-02a	2.0	Tecnologia del freddo	Sostituzione	Sostituzione di prodotti di raffrescamento fino a 250 kW
KA-03a	2.0	Tecnologia del freddo	Ottimizzazione d'esercizio	Pulizia di condensatori e raffreddatori
KA-03b	2.0	Tecnologia del freddo	Ottimizzazione d'esercizio	Regolazione della temperatura di condensazione minima
KA-03c	2.0	Tecnologia del freddo	Riequipaggiamento	Riduzione di corto circuiti dell'aria nei condensatori
KA-04a	2.0	Tecnologia del freddo	Ottimizzazione d'esercizio	Pulizia dei raffreddatori ad aria
KA-04b	2.0	Tecnologia del freddo	Ottimizzazione d'esercizio	Adeguamento della temperatura di utilizzo
KA-04c	2.0	Tecnologia del freddo	Ottimizzazione d'esercizio	Impostazione del surriscaldamento
KA-05a	2.0	Tecnologia del freddo	Ottimizzazione d'esercizio	Riduzione dei tempi di esercizio
HZ-01a	2.0	Tecnica di riscaldamento	Sostituzione	Sostituzione di scaldacqua elettrici presenti in edifici
HZ-02a	2.0	Tecnica di riscaldamento	Sostituzione	Sostituzione di pompe di circolazione per il riscaldamento in edifici
HZ-02b	2.0	Tecnica di riscaldamento	Sostituzione	Sostituzione di pompe di ricircolo dell'acqua calda presenti in edifici
HZ-03a	2.0	Tecnica di riscaldamento	Sostituzione	Sostituzione di riscaldamenti elettrici decentralizzati con condizionatori d'aria in edifici abitativi
HZ-03b	1.0	Tecnica di riscaldamento	Riequipaggiamento	Installazione di un sistema di controllo remoto per il riscaldamento in case secondarie e di vacanza
IK-01a	2.0	TIC	Sostituzione	Sostituzione di apparecchi elettronici e informatici
IK-02a	2.0	TIC	Ottimizzazione d'esercizio	Esternalizzazione dell'infrastruttura IT presso un centro dati che offre servizi di hosting
IK-03a	2.0	TIC	Ottimizzazione d'esercizio	Ottimizzazione delle ridondanze di apparecchi di raffreddamento a ricircolo d'aria nei centri di calcolo
IK-03b	2.0	TIC	Ottimizzazione d'esercizio	Ottimizzazione della temperatura dell'aria di mandata nei centri di calcolo
SV-01a	2.0	Alimentazione elettrica	Sostituzione	Sostituzione di gruppi di continuità (UPS)

III. Promozione delle misure di efficienza energetica

Promozione dell'informazione e della consulenza

La Confederazione può sostenere l'informazione e la consulenza sulle possibilità di un uso efficiente dell'energia (art. 47 LEne e art. 52 OEn). Queste attività comprendono, tra l'altro, i seguenti interventi:

- pubblicazione di guide, schede informative o strumenti di supporto;
- analisi dei consumi, campagne di misurazione, studi di fattibilità;
- regolazione degli impianti
- ricerca e richiesta di fondi di promozione (escluse le misure di competenza esclusiva della Confederazione);
- rappresentanza della committenza (incluse la richiesta e la valutazione delle offerte);
- monitoraggio energetico;
- formazione e sensibilizzazione del personale.

Esempio: analisi PEIK

Delimitazioni

Per le misure di efficienza elettrica (di seguito: misure) la cui attuazione è sovvenzionata dalla Confederazione (art. 32 e 50 LEne) o che sono conteggiate ai fini del raggiungimento di obiettivi stabiliti dalla Confederazione (art. 41 e 46b LEne), non sono ammessi la doppia promozione, il doppio conteggio né la ripartizione degli effetti. Un'impresa può notificare alla Confederazione ogni misura in un solo contesto.

Obbligo legale di attuazione

Le attività che devono essere svolte per adempiere un obbligo legale non possono essere promosse. In questo senso, secondo gli art. 41 e 46b OEn, non possono essere promosse dalla Confederazione, da un Cantone o da un Comune, tra le altre, le seguenti attività:

- notifica alla Confederazione delle misure attuate,
inclusa la consulenza per la presentazione, la compilazione dei documenti o la preparazione dei giustificativi;
- richiesta di computabilità di misure non standardizzate,
inclusa la consulenza per la presentazione, la compilazione dei documenti o la preparazione dei giustificativi;
- elaborazione e gestione delle convenzioni sugli obiettivi (CO);
- assistenza e rappresentanza della committenza durante l'attuazione delle misure.